



# CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 59** del registro delle deliberazioni.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ARTICOLO 20, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016, N. 175 E SS.MM.II.) E VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA (ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23.12.2022, N. 201) - ANNO 2023**

Il giorno ventuno dicembre dell'anno duemilaventitre (21/12/2023) alle ore diciannove a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento e nelle forme previste dal "*Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica della seduta del consiglio comunale, della giunta comunale e degli altri organi collegiali dell'ente*" approvato con deliberazione del consiglio n. 15 del 21.04.2022, immediatamente eseguibile, si è riunito, anche in video conferenza, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele in Bordighera, il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il sig. Gnutti Stefano, Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il segretario generale dott. Matteo Marino

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Sì
2. LAGANA' MARCO - Vice Sindaco	Sì
3. RODA' MELINA - Assessore	Sì
4. BALDASSARRE MARZIA - Consigliere	Sì
5. SORRIENTO WALTER - Assessore	Sì
6. GNUTTI STEFANO - Consigliere	Sì
7. SFERRAZZA MARTINA - Assessore	Sì
8. ALLAVENA GIOVANNI - Assessore	Sì
9. BONAVIA BARBARA - Consigliere	Sì
10. DI VITO MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
11. PASTORE LAURA - Consigliere	Sì
12. BOZZARELLI MAURO - Consigliere	Sì
13. BASSI MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
14. ALBANESE ALESSANDRO - Consigliere	Sì
15. DEBENEDETTI FULVIO - Consigliere	Sì
16. PIANTONI SARA - Consigliere	Sì
17. TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	17
Totale Assenti:	0

In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n. 7 posto all'odg riguardante la *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n.175 e ss.mm.ii.) e verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica (articolo 30 del Decreto Legislativo 23.12.2022, n. 201) – Anno 2023”* e cede la parola al sindaco per l'illustrazione della pratica.

Vittorio Ingenito spiega che è un adempimento di legge che richiede la valutazione degli uffici e dell'amministrazione delle società partecipate, il comune ha esclusivamente una quota del 2,85% della fondazione dell'università.

Si è provveduto anche a un monitoraggio della situazione gestionale dei servizi pubblici - il trasporto scolastico e servizi cimiteriali e sugli impianti sportivi

**DATO ATTO** che viene conservata agli atti la registrazione audio digitale e video della presente proposta, a cura della Segreteria Comunale e messa a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet;

**Il Presidente** dato atto che l'argomento è stato ampiamente trattato e non vi sono altre richieste di interventi, passa alla votazione della pratica che esprime i seguenti dati:

- votanti: n.17
- favorevoli: n.17
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 0;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito t.u.s.p.) ad oggetto: *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

Visto in particolare l'articolo 20 del t.u.s.p. che dispone l'obbligo in capo alla pubbliche amministrazione di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione nel caso in cui:

- a. le società partecipate non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 sotto riportato;
- b. le società partecipate risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. le società partecipate svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. le società partecipate nel triennio abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. le società partecipate siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. sussista la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. sussista la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 4 del t.u.s.p. le pubbliche amministrazioni:

- comma 1 non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- comma 2 fermo restando il perseguimento delle finalità istituzionali, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
  1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
4. autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, le partecipazioni societarie devono essere analiticamente motivate anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria anche in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (articolo 1 t.u.s.p.);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del consiglio comunale:

- n. 1 del 04.03.2021 ad oggetto: “Adesione alla trasformazione della Società per la Promozione dell'Università nell'Imperiese spa in Fondazione di partecipazione”, procedura di trasformazione in corso;

- n. 35 del 03.11.2021 ad oggetto: “Adesione alla trasformazione della Società per la Promozione dell'Università nell'Imperiese spa in Fondazione di partecipazione – approvazione statuto”

Preso atto che il Comune di Bordighera detiene la seguente partecipazione secondo il dettaglio riportato nella scheda riepilogativa redatta secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 22/2018 (Allegato):

1. Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) (trasformata a far data dal 01.05.2023 in Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure di seguito Fondazione P.U.PO.LI.)	2,85 %
--	--------

Dato atto che l'oggetto sociale della società de qua, come testualmente recita l'art. 1 dello Statuto della Fondazione P.U.PO.LI è “ – *promuovere ed organizzare nel Ponente Ligure corsi universitari, post-diploma ed iniziative culturali e formative di livello universitario e post-universitario o, comunque, di elevata qualificazione professionale*”;

Richiamato l'art. 3 dello statuto comunale ai sensi del quale “1. *La Città di Bordighera rappresenta in via generale i propri cittadini e cura gli interessi della comunità, promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione di tutti gli interessati all'azione amministrativa. 2. Promuove nella sua azione l'attuazione del principio delle pari opportunità, senza differenze di sesso, razza o religione e di ogni altra condizione personale o stato sociale.3. Favorisce il diritto allo studio e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro*”.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 174 del 19.09.2023 con la quale si è dato atto che:

- il Comune di Bordighera detiene la partecipazione riconducibile al Gruppo Amministrazione Pubblica nella Società di Promozione dell'Università nell'Imperiese (quota 2,85%) (trasformata a far data dal 01.05.2023 in Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure di seguito Fondazione P.U.PO.LI.);
- la partecipazione detenuta nella Società di Promozione dell'Università nell'Imperiese non rientra per l'anno 2022 nell'area di consolidamento ricorrendone i parametri economico – patrimoniali dell'irrilevanza secondo le risultanze contabili sopra riportate.

Visto l'esame ricognitivo redatto secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 22/2018 (allegato);

Valutate:

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- il soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati mediante l'attività e i servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'ente;

Rilevato che la partecipazione alla Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) trasformata a far data dal 01.05.2023 in Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure di seguito Fondazione P.U.PO.LI da parte di questo comune tende al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente chiaramente sottese al richiamato disposto statutario e che, quindi, sussistono le ragioni di pubblico interesse al legittimo mantenimento della stessa partecipazione;

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni del consiglio comunale:

- n. 44 del 26.09.2017 con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate detenute dal Comune di Bordighera ai sensi dell'articolo 24 del t.u.s.p. e si è dato atto che non sussiste la necessità di adottare attività di razionalizzazione della partecipazione del Comune di Bordighera nella Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) – quota 2,85% - ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione;
- n. 34 del 11.10.2022 con la quale si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Bordighera per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti (agli atti prot. n. 27252 del 22.09.2023);

Preso atto, inoltre, che gli enti locali devono procedere annualmente alla verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022 di seguito riportato:

*“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Rilevato che per il Comune di Bordighera i servizi a rilevanza economica non a rete rientranti nella verifica di cui sopra in quanto affidati all'esterno direttamente dal Comune sono i seguenti:

Servizio	Modalità di gestione	Affidamento a società partecipate o in house
Trasporto scolastico	appalto	No
Servizi cimiteriali	appalto	No
Impianto sportivo Palazzetto dello Sport “E. Biancheri”	concessione	No
Impianto sportivo “Tennis 1878 di Bordighera”	concessione	No
Impianto sportivo in zona “Due Strade”	concessione	No

Preso atto, inoltre, che la relazione di cui all'articolo 30, comma 2 del d.lgs. 201/2022 deve essere pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa all'Anac per la pubblicazione sul proprio portale telematico – sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL” ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 201/2022;

Visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Sentita in data 15 dicembre 2023 la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 17 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n. 17  
- contrari: n. 0  
- astenuti n. 0

#### DELIBERA

1. di approvare la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che non ricorre la necessità di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione della partecipazione del Comune di Bordighera nella Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure di seguito Fondazione P.U.PO.LI (Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) sino al 30.04.2022) – quota 2,85% - ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione.
3. di approvare le relazioni di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 201/2022 riferite ai seguenti servizi a rilevanza economica non a rete rientranti nella verifica di legge in quanto affidati all'esterno direttamente dal Comune:

Servizio	Modalità di gestione	Affidamento a società partecipate o in house
----------	----------------------	--

Trasporto scolastico	appalto	No
Servizi cimiteriali	appalto	No
Impianto sportivo Palazzetto dello Sport “E. Biancheri”	concessione	No
Impianto sportivo “Tennis 1878 di Bordighera e Bridge Club”	concessione	No
Impianto sportivo in zona “Due Strade”	concessione	No

La presente deliberazione sarà trasmessa:

- alla Fondazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure (Fondazione P.U.PO.LI) in qualità di Fondatore;
- alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Liguria (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.)
- alla struttura del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro con le modalità già individuate con DM 25.01.2015 (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.)
- all’Anac per la pubblicazione sul proprio portale telematico – sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL” ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 201/2022;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – enti controllati – società partecipate” ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii..

-ooOoo-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
sig. Gnutti Stefano

Il Segretario Generale  
Dott. Matteo Marino

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
Dott. Matteo Marino

Bordighera, li 08-gen-2024 \_\_\_\_\_

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21 DICEMBRE 2023**



In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).



Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale  
Dott. Matteo Marino  
\_\_\_\_\_